



Professioni

Camera dei Deputati

Commissione II Giustizia

Proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192

Morrone e C. 3058 Di Sarno,

“Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni”

Audizione

26 maggio 2021

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Osservazioni CNA Professioni sulle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno	2

1. Premessa

L'approccio alla tematica dell'equo compenso non può prescindere da un preliminare accenno al più generale concetto di equità contenuto nella Costituzione.

Il principio dell'equità del compenso professionale rappresenta, infatti, l'attuazione del diritto costituzionale «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.).

Inoltre, riveste valore strumentale allo svolgimento del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” tanto con riferimento alla sua dimensione formale, quale divieto di discriminazione tra categorie di lavoratori, quanto con riferimento alla sua dimensione sostanziale, quale impegno dello Stato alla rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini.

In base al dettato costituzionale, si può comprendere come il compenso equo non è rigidamente ancorato ad un precetto o valore economico normativamente imposto e rigidamente percepito e recepito, ma va proporzionalmente adeguato alle caratteristiche dell'incarico.

Tale principio emerge chiaro dalla norma che disciplina l'equo compenso nel nostro ordinamento, ovvero l'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148/2017, che ha inteso tutelare il professionista in senso generico rispetto a committenti in grado di esercitare un'indebita pressione sulla libertà contrattuale, in ragione del sostanziale significativo squilibrio tra le parti.

In virtù della crescente attenzione del legislatore rispetto alle nuove tipologie esistenti nel mercato del lavoro, l'equo compenso, inizialmente pensato per i soli avvocati iscritti all'ordine, è stato esteso a tutti i professionisti non appartenenti ad alcun ordine o collegio professionale, poiché si fa riferimento a tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del c.c. (ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile).

2. Osservazioni CNA Professioni sulle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno

Le proposte di legge in titolo offrono ad avviso di CNA Professioni un rilevante contributo in materia di equo compenso, individuando numerosi problemi e carenze della disciplina vigente.

Nello specifico, dall'analisi del contenuto delle disposizioni emergono, tuttavia, alcuni aspetti che richiedono un maggiore approfondimento. In primo luogo, le proposte di legge presentano lo stesso *vulnus*, ossia non tengono in considerazione le modifiche apportate del decreto fiscale del 2017 citate in premessa e si occupano solamente delle professioni ordinistiche.

Circoscrivere gli interventi alle sole professioni forensi, comporta il rischio di perdere l'occasione per rendere effettive le disposizioni sull'equo compenso anche nei confronti degli altri professionisti.

Per questo motivo, occorre anzitutto estendere l'ambito di applicazione della norma ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), che riguarda in generale professioni ordinistiche e non organizzate in ordini o collegi.

Una volta esteso l'ambito soggettivo della norma, è necessario prevedere una delega per la definizione, tramite concertazione, dei parametri di riferimento richiamati per la valutazione dell'equità del compenso per le diverse realtà professionali non ordinistiche, che al momento non esistono. Mentre per le professioni ordinistiche si richiamano espressamente quelli già individuati da appositi decreti ministeriali, non è invece previsto alcun parametro specifico (o procedimento apposito per determinarlo) per i professionisti non iscritti a ordini o collegi, né per quelle attività che, sebbene svolte da professionisti ordinistici, non sono tra quelle individuate dai decreti stessi.

Il concetto di equità, riferito al compenso professionale, richiama, dunque, l'esigenza di una applicazione della regola economica temperata, proporzionale ed adeguata alle caratteristiche del singolo incarico, in modo da tutelare le parti più deboli del rapporto.

Ai fini dell'individuazione di criteri oggettivi che possano offrire ancoraggi alla commisurazione dell'equo compenso, CNA Professioni chiede l'attivazione di una sede di confronto tra istituzioni e parti sociali più rappresentative del mondo delle professioni non ordinistiche. Al riguardo, si segnala, peraltro, che la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha previsto un Tavolo Tecnico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma mai reso operativo.

Quanto ai parametri da definire, dovranno essere valorizzate la professionalità e le competenze del professionista, prendendo in considerazione il contenuto (professionale, tecnico, artistico, etc.), nonché le caratteristiche della prestazione resa. Questo anche a vantaggio del costante rischio di una concorrenza al ribasso nel mercato delle professioni, a tutela sia dei professionisti - sempre più spesso caratterizzati da una scarsa forza contrattuale rispetto al committente - che del consumatore.

A prescindere dalla modalità di individuazione del compenso, l'equità non potrà essere valutata sulla base del mero parametro orario.

Né pare utile un richiamo ai compensi previsti dalla contrattazione collettiva di settore applicabile a lavoratori subordinati con profili analoghi a quello del professionista, in ragione del fatto che non si terrebbe conto del "rischio di impresa" del professionista.

Le criticità sin qui richiamate in ordine alla mancata definizione di un equo compenso, interessano anche i rapporti con la Pubblica amministrazione, oltre che quelli con grandi imprese, banche e assicurazioni. In questi casi, infatti, si registrano spesso forme di "abuso di posizione dominante" nei confronti dei professionisti (come clausole vessatorie e ritardo nei termini di pagamento). Al riguardo, CNA Professioni evidenzia che le previsioni contenute nella legge 81/2017 sono rimaste inattuata.

Infine, con riferimento alla proposta C. 2192, si condivide la previsione di cui all'art. 5 di istituire un Osservatorio nazionale sull'equo compenso. Tuttavia, l'istituzione di una sede permanente di monitoraggio dell'attuazione della legislazione in tema di equo compenso, dovrebbe ricomprendere tutte le professioni, ordinarie e non. Ciò al fine di avere una visione concreta sulla normativa nazionale e regionale.

